

Regolamento del Comitato per l'imprenditorialità sociale ed il microcredito (CISeM) della Camera di Commercio di Brindisi

Disposizioni Generali

Organi

Gestione patrimoniale e finanziaria

Disposizioni transitorie e finali

Disposizioni generali

Art. 1 Obiettivi

Il Comitato per l'imprenditorialità sociale ed il microcredito (CISeM) istituito con delibera della Giunta Camerale n. 31 del 31/03/2015 si propone, nell'ambito delle finalità della Camera di Commercio, quale soggetto attivo dello sviluppo locale, l'obiettivo prioritario di promuovere e sostenere l'imprenditorialità sociale ed il microcredito.

Il CISeM esplica le sue funzioni attraverso le modalità e gli strumenti previsti nel presente regolamento.

Art. 2 Natura

Il CISeM è un organismo privo di personalità giuridica, istituito dalla Camera di Commercio, che opera nell'ambito della normativa, delle competenze e delle finalità istituzionali proprie dell'ente camerale.

Art. 3 Sede e logo

La sede del CISeM è in via Bastioni Carlo V ,n.4 presso gli uffici della Camera di Commercio.
Il CISeM si potrà dotare di un proprio logo distintivo.
L'utilizzo del logo è disciplinato dal Presidente del CISeM.

Art. 4 Compiti del CISeM

I compiti generali del CISeM sono indicati dalla delibera di avvio della costituzione del Comitato (delibera di Giunta n.10 del 26/01/2015).

Il CISeM è altresì tenuto a:

- a) redigere un programma annuale di lavoro da trasmettere alla Giunta Camerale per l'approvazione e i relativi stanziamenti;
- b) redigere una relazione delle attività svolte in ciascun anno solare e inviarla alla Camera di Commercio;
- c) organizzare i gruppi di lavoro per le specifiche azioni;
- d) vagliare, ed eventualmente approvare, le proposte operative avanzate dai gruppi di lavoro;
- e) pubblicizzare con adeguata cadenza le attività svolte ed i risultati raggiunti.

Art. 5 Finalità e funzioni

- a) Promozione di analisi e di indagini sull'economia locale, con particolare riferimento a quella civile, per individuare le politiche per lo sviluppo dell'imprenditorialità sociale e del microcredito;
- b) Proposizione di suggerimenti nell'ambito della programmazione delle attività camerali, che riguardino lo sviluppo e la qualificazione dell'imprenditorialità sociale e delle forme del microcredito;
- c) Analisi, anche attraverso il sistema camerale, dei punti di forza e di debolezza degli organismi di Terzo Settore e delle forme di microcredito, al fine di suggerirne il necessario potenziamento;
- d) Attivazione d'iniziative volte a favorire l'accesso al credito delle imprese, soprattutto con riferimento allo strumento del microcredito;
- e) Attivazione di meccanismi volti a stimolare la collaborazione in rete e per filiere allo scopo di diffondere la cultura della cooperazione tra differenti organismi e tra imprese profit e non profit;
- f) Proposizione d'iniziative per attivare un sistema di collaborazioni sinergiche tra gli enti pubblici e privati che sul territorio svolgono attività di promozione e sostegno all'imprenditorialità sociale e/o sono impegnati nell'attuazione di politiche volte a favorire l'accesso al credito;
- g) Promozione di ogni altra azione volta a favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità sociale (ad es. formazione imprenditoriale e manageriale, ricerca delle soluzioni più appropriate alle differenti necessità, ecc.) e delle forme del microcredito;
- h) Diffusione delle informazioni sulle iniziative assunte e informazione, alla Giunta Camerale e di Unioncamere (sia regionale che italiana), sulle attività svolte e i risultati raggiunti;
- i) Possibilità, in accordo con la Camera di predisporre programmi formativi per i propri membri;
- j) Possibilità, d'intesa con la Camera, d'istituire uno sportello informativo/orientativo aperto al pubblico.

Art.6 Funzionamento

- a) Il CISEM si riunisce almeno bimestralmente o ogni qualvolta lo richieda il Presidente o come minimo 1/3 dei componenti;
- b) L'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, deve avvenire sette giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione viene effettuata tramite posta elettronica. Per i casi d'urgenza, la convocazione può essere inoltrata fino a 48 ore prima, ma sarà accompagnata da un avviso telefonico;
- c) Il Comitato delibera a maggioranza dei voti espressi dai presenti. In caso di parità prevale quella proposta dal Presidente;
- d) La riunione del Comitato è valida quando è presente in prima convocazione la metà più uno dei componenti. In seconda convocazione la riunione è valida a prescindere dal numero dei presenti, salvo i casi in cui si effettui una votazione per cui sia richiesta una maggioranza assoluta. Di norma la seconda convocazione del CISEM verrà fissata dopo un'ora dalla prima convocazione;
- e) Ferme restando le procedure di convocazione, il CISEM può essere convocato nella seduta precedente nel caso in cui vi sia unanimità sull'ordine del giorno previsto;
- f) Ogni componente ha diritto di esprimere un solo voto. Non è prevista la possibilità di delegare il proprio voto;

- g) Il voto è palese e viene espresso per alzata di mano. Per le deliberazioni non previste al punto successivo, è sufficiente la maggioranza dei presenti;
- h) Il CISEM delibera a maggioranza assoluta dei componenti e non dei presenti nei seguenti casi:
- Elezione del Presidente e Vice Presidente;
 - Approvazione del programma;
 - Approvazione della relazione annuale sulle attività svolte.
- i) L'assenza ingiustificata di un componente a tre riunioni consecutive è causa di decadenza dalla carica di membro del CISEM. In tal caso il Presidente del Comitato informa il Presidente della Camera per avviare la procedura di sostituzione;
- j) Il CISEM può invitare per audizione chiunque ritenga opportuno;
- k) Il CISEM può ospitare nelle proprie riunioni chiunque ritenga opportuno, questi avranno qualità d'uditori e non avranno diritto di voto.

Organi

Art. 7 Organi

Gli organi del CISEM sono:

- a) Presidente;
- b) Vice Presidente (se nominato);
- c) Il Comitato riunito;
- d) Direttivo (se istituito).

Art. 8 Composizione e nomina del Comitato

I componenti del comitato sono nominati dal Presidente della Camera con apposita delibera di Giunta, che tiene conto della delibera istitutiva del CISEM.

Il Comitato, previa autorizzazione del Presidente della Camera, può cooptare degli esperti.

I componenti restano in carica per tutto il mandato del CISEM, possono ricoprire l'incarico per un massimo di due mandati.

Qualora si presentino condizioni particolari (come quelle sopra indicate), il componente può decadere.

Il componente ha altresì facoltà di dimettersi spontaneamente, formalizzando la decisione al Presidente del CISEM che prenderà i provvedimenti del caso. Le dimissioni, una volta accettate dal Presidente, sono irrevocabili.

Art. 9 Cariche

I componenti del CISEM eleggono al loro interno un Presidente che sia di emanazione Camerale. Il CISEM può eventualmente nominare un Vice Presidente.

Art. 10 Presidente

Il Presidente del CISEM:

- a) Rappresenta il CISEM nei rapporti con le istituzioni, e in tutte le occasioni pubbliche;
- b) Ha facoltà di delegare ad altri, in mancanza o assenza e impedimento del Vice Presidente, la rappresentanza del CISEM";
- c) Riporta le proposte e le iniziative del CISEM nel Consiglio e nella Giunta Camerale;
- d) Propone alla Giunta eventuali modifiche alla compagine dei membri del CISEM;
- e) Sottopone alla Giunta della Camera il piano d'azione annuale del CISEM corredato dalle richieste dei necessari stanziamenti;
- f) Convoca e presiede le riunioni del CISEM e del Direttivo;

- g) Predisporre l'ordine del giorno delle sedute;
- h) Verifica le linee di attuazione del programma;
- i) Ha la facoltà di partecipare ai gruppi di lavoro e di supervisionarne costantemente le attività.

Art. 11 Vice Presidenti

Il Vice Presidente, in caso di assenza o impossibilità del Presidente, è chiamato a sostituirlo nell'espletamento delle attività di sua competenza.

Art. 12 Segretario

Le funzioni di segreteria sono affidate ad un funzionario della Camera di Commercio nominato dalla Giunta, cui compete la tenuta degli atti del CISEM, la convocazione alle sedute e tutte le attività di raccordo fra il CISEM e gli uffici della Camera.

Il Segretario redige i verbali delle sedute.

Art. 13 Comitato

Il Comitato, riunito secondo le procedure previste dal presente regolamento, è l'organo decisionale che deve vagliare ogni scelta e ogni azione da intraprendere.

Il Comitato, riunito secondo le procedure previste dal presente regolamento, ha la responsabilità di tutte le decisioni che adotta e delle azioni che intraprende.

Art. 14 Direttivo e gruppi di lavoro

Al fine di render maggiormente efficiente ed efficace la propria azione, il CISEM può costituire un gruppo Direttivo. Fanno parte del gruppo Direttivo il Presidente e tre consiglieri componenti del CISEM. Questo ha funzione istruttoria nei confronti del Comitato.

Per i medesimi motivi, potranno essere istituiti dei gruppi di lavoro tematici che si occuperanno d'approfondire specifici temi o realizzare iniziative.

I gruppi di lavoro sono coordinati da un membro del CISEM e possono esser composti anche da soggetti che non siano componenti del CISEM.

Prima di realizzare qualsiasi azione, i gruppi di lavoro sottopongono i loro intenti al CISEM che dovrà dare l'eventuale approvazione. Il gruppo di lavoro si riunisce con le modalità e nel luogo stabiliti dal coordinatore.

Gestione patrimoniale e finanziaria

Art. 15

Mezzi e risorse

L'Ente Camerale fornisce i mezzi e il personale necessari al funzionamento del CISEM sulla base del programma annuale elaborato dal Comitato ed approvato dalla Giunta.

ARTICOLO 16

Rimborsi spese

Ai componenti del Comitato inviati in missione, su proposta del Presidente del Comitato ed autorizzati dal Segretario Generale, è riconosciuto il rimborso delle spese documentate secondo i criteri vigenti per i dirigenti dell'Amministrazione Camerale.

Disposizioni transitorie e finali

Art. 17

Revisione regolamento

Il presente regolamento può essere sottoposto a revisione da parte del CISEM con successiva approvazione da parte del Consiglio Camerale.

Art. 18

Rinvio ad altri regolamenti

Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni legislative e regolamentari con esso compatibili.

Art. 19

Conformità

Il presente regolamento è redatto in conformità a quanto stabilito dallo Statuto della Camera di Commercio di Brindisi.

Art. 20

Scioglimento

Il CISEM può essere sciolto, nel caso venissero meno i presupposti per le sue funzioni, mediante delibera della Giunta della Camera.